

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO

REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE

Art. 1- DENOMINAZIONE E SCOPI Vale Statuto

Art. 2- PRINCIPI Vale Statuto

Art. 3- FINALITA'

1. Le Organizzazioni Territoriali chiamate Delegazioni dovranno esercitare la propria attività nel rispetto delle normative vigenti.
2. Per le attività in particolar modo riferite all'art.1 comma 3 lettere a) e b) dello Statuto, le Delegazioni, previa comunicazione alla Direzione Nazionale, potranno formalizzare protocolli d'intesa e/o convenzioni con gli Enti pubblici al fine di porre in essere un rapporto di proficua collaborazione. Tali intese e/o convenzioni, saranno finalizzate a progetti locali di sensibilizzazione e divulgazione di nozioni in materia di sicurezza e comportamentali in presenza di pericoli in casa, scuola, ambientali.
3. I progetti presentati dalle singole Delegazioni alle rispettive Direzioni regionali di Protezione civile devono essere trasmessi previamente al Presidente regionale di riferimento che provvederà, senza indugio, ad inoltrarli alla Direzione nazionale.
4. Nell'esercizio delle attività, l'associazione nazionale dovrà garantire la copertura assicurativa degli associati mentre il Presidente di Delegazione dovrà assicurarsi che i soci partecipanti, dispongano di adeguato e conforme abbigliamento a norma sulla sicurezza non trascurando il monitoraggio sanitario, l'informazione, la formazione e l'addestramento.
5. Per tutte le attività sociali, dovranno essere favorite le condizioni per la partecipazione femminile.

Art. 4 - SEDE Vale Statuto

Art. 5 –STENDARDO

1. Lo Stendardo dell'Associazione Nazionale è tenuto dal Presidente Nazionale. Quello della Delegazione dal rispettivo Presidente presso la propria sede, o in mancanza di questa, presso la propria abitazione e sotto la propria responsabilità.
2. Lo Stendardo, sostenuto da un Alfieri con rappresentanza di due soci, partecipa alle cerimonie ed alle altre manifestazioni ufficiali dell'Associazione.
3. Per tutte le altre occasioni non contemplate, l'uso dello Stendardo dovrà essere autorizzato con richiesta scritta al Presidente del Comitato Regionale o alla Direzione Nazionale.

Art. 6 –SOCI

1. Per acquisire la qualità di socio, l'interessato deve presentare alla Delegazione prescelta:
 - a. domanda su apposito modulo prestampato dalla Direzione Nazionale che provvederà all'emissione della tessera.
 - b. tre fotografie formato tessera.
 - c. fotocopia di valido documento di riconoscimento.
 - d. ricevuta di versamento della quota annuale stabilita dalla Direzione Nazionale.
2. Le quote annuali (di rinnovo) dovranno essere versate alla Sede Nazionale possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. La prima quota di iscrizione di un nuovo socio invece, può essere versata in qualsiasi periodo dell'anno ed è commisurata ai ratei mensili di iscrizione.

3. Il Socio non in regola con il pagamento delle quote di rinnovo non può effettuare alcun intervento istituzionale, né ha diritto di partecipare agli Organismi sociali.
4. In caso di smarrimento o furto della tessera, il socio deve darne comunicazione immediata al Presidente della Delegazione.
5. Il socio che, successivamente alla sua iscrizione, risulti non avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dall'albo generale degli iscritti e dagli elenchi della propria Delegazione.
6. Il socio minorenne, in regola con il pagamento delle quote sociali, nell'esercizio del diritto di voto, deve essere rappresentato dall'esercente la potestà.

Art. 7 – MEMBRI ONORARI

1. I membri onorari, oltre che nell'Albo Nazionale, verranno iscritti d'ufficio anche presso le Delegazioni competenti per territorio.
2. Si potrà nominare socio onorario anche persona esterna all'associazione purché in regola coi requisiti morali e che veramente abbia dato un contributo sostanziale allo sviluppo dell'Associazione.
3. La richiesta di attribuzione della qualifica di membro onorario avanzata da una Delegazione e riguardante persone meritevoli di tale titolo perché distintesi per particolari meriti acquisiti a livello territoriale e nei riguardi dell'Associazione, dovrà essere inviata, accompagnata da relazione informativa e delibera del Comitato Esecutivo di Delegazione, al Consiglio Direttivo Nazionale che provvede ai sensi dell'art. 6 comma 6 dello Statuto.

Art. 8 – SOCI BENEMERITI

1. I soci che saranno nominati benemeriti dovranno possedere tutti i requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto.
2. La nomina a "Socio Benemerito" rientra nelle facoltà della Delegazione di appartenenza, che la attribuirà dopo valutazione e approvazione assembleare da parte della stessa. Il Segretario di Delegazione provvederà poi a darne comunicazione alla Segreteria Nazionale. Resta comunque invariato l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale.

Art. 9 – SOCI ORDINARI

Vale Statuto

Art. 10 – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

1. Le Organizzazioni Territoriali, meglio identificate come Delegazioni, devono porre in essere le finalità previste ai pari art. 1 e 2 di Statuto e Regolamento.
2. Nei casi di mancato rinnovo dell'adesione, di cui all'art. 9.3 dello Statuto, e in tutti gli altri casi in cui per mancanza di iscritti o per sopravvenute difficoltà per un regolare svolgimento dell'attività istituzionale e associativa di una Delegazione, il Presidente Regionale nominerà un Commissario per accertare se esistono le possibilità per la prosecuzione dell'attività associativa. Se entro il termine di sei mesi dal commissariamento, il Presidente Regionale accerti l'impossibilità di ricostituire la Delegazione, ne propone lo scioglimento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo. In tal caso, i soci che ne facciano richiesta, sono iscritti di diritto alla Delegazione territorialmente attigua od a quella indicata dal socio stesso, presso cui gli sia agevole partecipare alla vita sociale. I beni della Delegazione, previo rituale inventario, in quanto appartenenti alla medesima e non essendo nella disponibilità esclusiva dei singoli soci rimangono nella disponibilità dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo ed eventualmente ridistribuiti ad altre Delegazioni.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il Presidente Regionale darà corso al commissariamento della Delegazione solo dopo avere acquisito, su sua proposta motivata, il parere del Consiglio Direttivo Nazionale, che si esprimerà entro e non oltre 30 giorni.

Art. 11 - COMITATO ESECUTIVO DI DELEGAZIONE

1. In caso di parità dei voti ottenuti da due candidati a Presidente, se non vi è espressa rinuncia da parte di uno dei due, la nomina di carica sarà attribuita a colui che da più tempo risulta iscritto all'Associazione.
2. Le votazioni, sia quelle dell'assemblea dei soci che quelle interne al consiglio dovranno avvenire a mezzo di opportune schede predisposte.
3. Qualora uno o più componenti del Comitato Esecutivo si dimettano, ovvero siano nell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni, il Comitato Esecutivo provvederà alla loro sostituzione in analogia a quanto previsto per il Consiglio Direttivo nell'art. 18.6 dello Statuto.
4. Perdono la qualità di componenti del Comitato Esecutivo coloro che non intervengono, senza giustificato motivo, a 3 (tre) sedute consecutive.
5. Il Comitato esecutivo, preso atto della decadenza, dovrà darne comunicazione, entro dieci giorni, all'interessato mediante lettera raccomandata.
6. I componenti del Comitato Esecutivo decaduti dalla carica saranno sostituiti con la medesima procedura prevista dai commi precedenti per i componenti dimissionari.
7. Coloro che sono stati chiamati a far parte del citato organismo sociale scadranno dal loro mandato contemporaneamente a quelli dell'assemblea quadriennale.
8. Il Presidente di Delegazione dovrà comunicare alla Direzione Nazionale, entro 30 giorni, tutte le modifiche che dovessero intervenire negli organismi territoriali.

Art. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Vale statuto

Art. 13 –ASSEMBLEA NAZIONALE

1. In preparazione dell'Assemblea Nazionale le Delegazioni convocano l'Assemblea dei Soci per discutere: i temi congressuali; gli indirizzi programmatici ed organizzativi.
2. Le assemblee di delegazione sono convocate dai Presidenti su delibera dei rispettivi Comitati Esecutivi Regionali, entro i tempi definiti dalla Direzione Nazionale.
3. L'assemblea Nazionale può riunirsi in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo, o 2/3 degli iscritti all'Associazione Nazionale. L'assemblea straordinaria viene effettuata sulla base di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 17 dello Statuto.
4. L'assemblea Nazionale è presieduta in apertura dal Presidente Nazionale in carica che provvede a fare eleggere il Presidente dell'Assemblea, un Segretario e un Collegio elettorale composto da: un Presidente, un Segretario e tre membri che provvedono, una volta verificata la validità del Congresso, a tutte le operazioni di voto e di scrutinio come da procedure elettorali.
5. Al Congresso partecipano:
senza diritto di voto:
 - Il Consiglio Direttivo;
 - I Presidenti dei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri;
 - I membri onorari.Sono altresì invitati quali uditori:
 - tutti coloro che sono intenzionati a costituire una nuova Delegazione, con facoltà di richiedere la parola alla Segreteria dell'assemblea;
 - tutti i cittadini, senza facoltà di parola, che richiederanno alla Direzione Nazionale per iscritto 15 giorni prima della data di inizio dell'assemblea Nazionale di essere accreditati, motivando la richiesta;
 - rappresentanti stranieri di associazioni analoghe all'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Congedo, che dovranno richiedere per iscritto alla Direzione Nazionale di essere accreditati.

Le spese per la partecipazione all'Assemblea Nazionale sono a carico degli stessi partecipanti.

6. I componenti della commissione elettorale non possono far parte di nessuna lista di candidati e cessano la loro carica al termine dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea Congressuale deve assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori e ha altresì la facoltà di limitare la durata degli interventi in relazione al tempo a disposizione per l'espletamento di tutti gli adempimenti. Tutte le variazioni relative alle deleghe rilasciate ai delegati o la presenza di delegati supplenti, devono essere comunicate, con relative attestazioni, alla segreteria dell'assemblea prima dell'inizio dei lavori.
7. Il Presidente, i V. Presidenti e la Segreteria dell'assemblea cessano dalla loro carica al termine della stessa.
8. Data e luogo di svolgimento del congresso sono deliberati dalla Direzione Nazionale. Il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale, di concerto e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono per la programmazione e l'organizzazione logistica dell'assemblea.
9. Per motivi eccezionali, il Consiglio Direttivo potrà rinviare l'Assemblea Nazionale ordinaria di cui all'art. 17.4 per il tempo strettamente necessario al superamento dell'emergenza.
10. Per economia di gestione, è consentito che la ratifica di atti già approvati dal Consiglio Direttivo, ma di competenza dell'Assemblea Nazionale, possa essere effettuato a livello locale in Assemblee Regionali all'uopo convocate, possibilmente nello stesso giorno e ora, ed i relativi verbali dovranno essere tempestivamente inviati alla Segreteria Nazionale. Ove la ratifica non avvenga, in base al conto complessivo dei voti espressi, l'atto dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

Art. 14 –CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Nazionale.
2. All'apertura di ogni assemblea, il Consiglio Direttivo nomina un Segretario verbalizzante che decadrà dalle proprie funzioni al termine dell'assemblea stessa dopo aver redatto il verbale che dovrà essere consegnato al Segretario Nazionale per la sua approvazione nella successiva riunione del Consiglio Nazionale.
3. Il Consiglio Direttivo provvede alla modifica del presente Regolamento ogni qual volta se ne presenti la necessità. Il Consiglio Direttivo Nazionale in particolare provvede:
 - a. autorizzare il Tesoriere Nazionale a procedere all'alienazione di beni di proprietà dell'Associazione Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale;
 - b. dichiarare lo scioglimento delle Delegazioni, nonché dell'Associazione Nazionale a norma dell'art 25.2 dello Statuto;
 - c. in caso di dimissioni, decesso, espulsione del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti Nazionali, provvede alla nomina del Commissario Nazionale, con la funzione di Presidente Nazionale ad interim.;
 - d. esamina in prima istanza la richiesta di provvedimenti disciplinari di componenti del Consiglio Nazionale medesimo, della Direzione Nazionale, del Collegio dei Sindaci, e dello stesso Collegio dei Probiviri, dandone per conoscenza comunicazione al Collegio Probiviri.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno e può essere straordinariamente convocato dal Presidente o su richiesta motivata da almeno 2/3 (due terzi) degli appartenenti allo stesso Consiglio.
5. Il Presidente Nazionale fissa la data, il luogo di riunione e l'ordine dei lavori del Consiglio Direttivo, dando mandato al Segretario Nazionale di provvedere agli avvisi di convocazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo fax o posta elettronica, indicando sugli avvisi, l'ordine del giorno dei lavori da svolgere. Per motivi urgenti e a insindacabile giudizio del Presidente Nazionale i giorni possono essere ridotti a otto, se utilizzata la forma del telegramma o della posta elettronica. Per le questioni più gravi ed indifferibili, il Presidente Nazionale può convocare il Consiglio Direttivo in modalità telematica.

6. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale hanno facoltà di chiedere prima dell'apertura dei lavori, l'inserimento di argomenti non compresi nell'ordine del giorno predisposto dal Presidente Nazionale purché essi rivestano carattere di urgenza o di interesse generale. In tal caso, si potrà procedere, a parere della maggioranza dei presenti, sia a discussione che ad eventuale votazione.
7. I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, quando assenti, hanno facoltà di delegare (con delega scritta) un altro componente del Consiglio stesso.
8. Le decisioni sono prese a maggioranza.
9. Per le votazioni a scrutinio segreto ogni Consigliere ha diritto ad un solo voto, ed eventuale delega.

Art. 15 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo promuove, organizza, autorizza e controlla le attività dell'Associazione, di cui è responsabile, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali secondo le linee indicate dall'Assemblea Nazionale e dalle eventuali intese raggiunte con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a. delibera sulla gestione amministrativa e sul bilancio consuntivo dell'Associazione;
 - b. decide preventivamente sulle iniziative che comportino modifiche al bilancio o implichino impegni morali per l'Associazione;
 - c. dà parere sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente;
 - d. redige il bilancio consuntivo chiuso al 31 Dicembre di ogni anno ed entro il 30 Aprile lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea Nazionale dei Soci, unitamente al bilancio preventivo redatto sulla base degli elementi forniti dalla Tesoreria Nazionale;
 - e. può istituire specifiche commissioni con particolari incarichi nell'ambito dei fini istituzionali e designare singoli ispettori che riferiscano anche per iscritto su determinate situazioni;
 - f. potrà aprire su tutto il territorio nazionale, per proprie esigenze, uffici o sedi operative ove meglio riterrà opportuno.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito:
 - a. dal Presidente Nazionale;
 - b. da due Vice Presidenti Nazionali, ai quali il Presidente Nazionale, d'intesa con il Consiglio Direttivo, con deleghe scritte affida funzioni e prerogative proprie e della Direzione Nazionale con ampia facoltà d'iniziativa anche d'intesa con gli altri membri del Consiglio per una gestione solerte ed efficace dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale, assumerà la carica il vicepresidente designato con delega specifica;
 - c. dal Segretario Nazionale il quale coordina l'attività della Direzione Nazionale assumendo la responsabilità della Segreteria del Presidente e dell'ufficio stampa;
 - d. dal Tesoriere Nazionale.
 - e. dai Presidenti di Regione e dai rappresentanti regionali ove non è possibile costituire una struttura regionale.
4. Al fine di rendere più snella ed efficiente l'attività corrente della Direzione Nazionale può essere costituito un Comitato Esecutivo del quale fanno parte il Presidente Nazionale che lo coordina, il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale. Tale comitato esecutivo, che opera sulla base delle direttive e con poteri delegati dal Consiglio Direttivo nella sua prima assemblea annuale, potrà riunirsi, salvo necessità urgenti e impreviste con cadenza mensile nella sede nazionale dell'Associazione o dove il Presidente lo riterrà più opportuno.
5. Il Comitato Esecutivo, per le quotidiane necessità di gestione della Sede Nazionale, può avvalersi delle prestazioni di associati residenti in loco, per i quali potrà prevedere una forma di mero rimborso spese.

Art. 16 -IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale provvedendo, d'intesa con lo stesso, alle varie incombenze di carattere generale, cura la segreteria amministrativa, le pubbliche relazioni, l'attività operativa del Consiglio Direttivo; risponde del suo operato direttamente al Presidente dal quale può ricevere la delega di firma

Art. 17- IL TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale provvedendo, d'intesa con lo stesso, alle varie incombenze di carattere amministrativo, cura l'amministrazione, ha cura dei registri contabili che è tenuto ad esibire ad ogni richiesta di qualsiasi socio in regola con le norme del tesseramento.

ART. 18 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione Nazionale ed a lui è demandata la firma.
2. Il Presidente Nazionale è tenuto ad intervenire anche in azioni legali per ogni atto o fatto che possa cagionare danno all'immagine e/o al patrimonio dell'associazione.
3. Il Presidente Nazionale ha potere di sostituzione nei confronti degli organi sott'ordinati in caso di inerzia di questi ultimi o per compimento di atti contrari alle leggi, allo statuto od al regolamento o potenzialmente lesivi per l'immagine o per la vita stessa dell'associazione.

ART. 19 - COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il controllo di competenza del Collegio dei Sindaci, è diretto ad accertare che ogni entrata ed uscita della Tesoreria Nazionale corrisponda a precisa registrazione contabile e sia giustificata da idonea documentazione contenente le indicazioni degli elementi atti ad individuare il titolo dell'operazione.
2. Al fine del precedente comma, il Collegio, che nel suo interno designa il Presidente, può effettuare controlli presso la Tesoreria Nazionale.
3. Il Collegio, in occasione delle visite di controllo presso la Tesoreria Nazionale, verbalizza le risultanze e rimette copia alla Segreteria ed alla Tesoreria Nazionali per gli atti d'ufficio e per debita conoscenza.
4. Il Presidente del Collegio, in occasione dell'Assemblea Nazionale, fornisce al Presidente Nazionale tutti gli elementi che possono essere utili per la compilazione della relazione consuntiva posta all'approvazione dell'Assemblea stessa.
5. I controlli annuali sono di regola effettuati dal Presidente del Collegio e da due Membri. Il Presidente chiede al Tesoriere di mettere a disposizione la documentazione della contabilità per gli eventuali controlli periodici.

ART. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, è l'unico Organo di arbitrato dell'Associazione. Esso viene informato dall'Organo competente, delle violazioni statutarie e regolamentari e dei conseguenti provvedimenti disciplinari a carico dei soci sottoposti a giudizio.
2. Il Collegio dei Probiviri esamina i ricorsi richiesti dai soci contro i provvedimenti disciplinari posti a loro carico.
3. Il Presidente del Collegio, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, deve riunire il Collegio, fissando la data e il luogo del procedimento avvertendo la Segreteria Nazionale.
4. La Direzione Nazionale o i Consigli Esecutivi regionali che hanno proposto il procedimento disciplinare, possono nominare un relatore che ha diritto di essere sentito dal Collegio in sede di riunione, limitatamente nella fase istruttoria e dibattimentale.
5. Pari diritto è riconosciuto al socio sottoposto a giudizio, il quale ha facoltà di nominare un relatore di difesa. Il dibattito non è pubblico.

6. Al termine del procedimento, sentite le parti, qualora ne abbiano fatto richiesta, il Collegio si ritira in seduta per l'emissione del giudizio finale.
7. La durata della sospensione è emessa dal Collegio a suo insindacabile giudizio.
8. L'emissione del giudizio finale da parte del Collegio comporta la revoca di ogni provvedimento cautelare adottato dagli Organi competenti.
9. I provvedimenti di cui sopra sono comunicati al Presidente Nazionale il quale tramite la Segreteria Nazionale, provvede alla procedura di notifica ed esecuzione.
10. Nel caso in cui, per un socio sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, sia stata disposta la sospensione cautelare dall'Associazione dal Presidente Nazionale, ai sensi dell' art . 18, paragrafo 6, comma g, del presente regolamento, il Collegio, in attesa del giudizio della Magistratura dello Stato, può confermare il provvedimento sospensivo.
11. Il socio sanzionato dal provvedimento di sospensione dall'Associazione, perde tale sua qualità per il periodo equivalente la sospensione e non può candidarsi alle cariche sociali per il periodo determinato dagli Organi competenti e confermato dal Collegio dei Probiviri.
12. Il Collegio verifica ed emette, congiuntamente al Presidente Nazionale, il parere di conformità, dello Statuto delle Delegazioni rispetto a quello Nazionale. Tale parere, necessario per la validità dello Statuto stesso, deve tenere conto dei criteri regionali richiesti per l'iscrizione all'albo del volontariato.
13. Assolve ai mandati fiduciari assegnati dal Presidente Nazionale. Tali mandati non debbono riguardare controversie personali tra soci.
14. La presente procedura è applicabile anche ai casi previsti dall'art. 21.2 secondo alinea dello Statuto

ART. 21 – PRESIDENTE REGIONALE

1. La nomina del Presidente Regionale deve essere ratificata dal Presidente Nazionale, previa consegna del verbale di elezione alla Segreteria Nazionale.
Il Presidente Regionale costituisce una articolazione territoriale dell'Associazione Nazionale. E' centro regolatore di tutte le attività regionali e funge da tramite nei rapporti tra la Direzione Nazionale e le Delegazioni comunali.
Il Presidente Regionale deve coordinare i lavori delle Delegazioni sviluppando i rapporti fra le stesse Delegazioni. Può partecipare, ove ne ravvisi la necessità, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi delle Delegazioni e può chiederne la convocazione in qualsiasi momento.
In presenza di stato di crisi delle Delegazioni presenti sul territorio regionale, interviene per la soluzione delle problematiche e, qualora ne avverta la necessità, ha facoltà di prorogare o anticipare le elezioni per le cariche sociali degli stessi.
2. Il Presidente Regionale convoca le assemblee Regionali cui partecipano i Presidenti delle Delegazioni. Alle assemblee regionali, il Presidente può invitare come uditori, senza diritto di voto, anche altre persone appartenenti o non all'Associazione che possono dare un contributo di idee alla risoluzione dei problemi in discussione . Il Presidente Regionale, quale appartenente al Consiglio Direttivo Nazionale, svolgerà nell'ambito della propria Regione, anche tutte le funzioni che gli verranno affidate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Il presidente Regionale, fornisce, ove presenti, ai Presidenti e Coordinatori Provinciali, idee per l'elaborazione di progetti, per la realizzazione dei quali può istituire gruppi di lavoro appropriati e strettamente legati per competenze e durata alle iniziative proposte, che relazionerà poi alla Direzione Nazionale. Intrattiene altresì, rapporti con le Istituzioni locali e con il Direttore Regionale di Protezione civile e può istituire specifiche commissioni con particolari incarichi nell'ambito dei fini istituzionali e designare singoli ispettori che riferiscano anche per iscritto su determinate situazioni;
4. Alle spese per le attività degli Organi Regionali, si provvede con le quote associative, ai sensi dell'art. 9.5 dello Statuto.

5. Il Presidente Regionale, può nominare un Vice Presidente Regionale che supplirà alle funzioni del Presidente in caso di impedimenti.
6. Avverso l'adozione di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, il Presidente Regionale può ricorrere al Collegio Nazionale di Probiviri.
7. Il Presidente Regionale, nell'esercizio del suo mandato, ai sensi dell'art. 9.4 dello Statuto, può avvalersi di coordinatori provinciali da lui stesso nominati. A questi ultimi il Presidente conferirà i poteri necessari all'espletamento dei compiti ad essi affidati delimitando, altresì, i limiti al loro esercizio. Ai coordinatori provinciali sono equiparati, ove presenti, i Presidenti provinciali eletti dai Presidenti di delegazione;

ART. 22 - DURATA DELLE CARICHE

Le cariche sociali hanno durata quadriennale, rinnovabili senza limite di mandato.

ART. 23 – PATRIMONIO DELLA DELEGAZIONE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il patrimonio posseduto dalle Delegazioni preesistenti alla costituzione dell'Associazione Nazionale, all'atto dell'adesione alla struttura Nazionale, rimane di proprietà indivisibile dei Soci iscritti negli elenchi della preesistente Delegazione.

ART. 24 –NORME DISCIPLINARI

Vale Statuto

ART. 25 –RICORSI

Vale Statuto

ART. 26 –CESSAZIONE DA SOCIO

1. Il Socio escluso per morosità potrà essere reintegrato, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, su sua specifica richiesta e con il pagamento integrale della quota associativa in corso.
2. La Tessera e Distintivo sono di esclusiva proprietà dell'Associazione Nazionale. Pertanto, al momento della cessazione da socio, questi ha l'obbligo tassativo di renderli alla Delegazione cui apparteneva.

ART. 27 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata e lo scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 dello Statuto non si applica alle singole Delegazioni

ART. 28 –MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

Vale Statuto

ART. 29 –NORME FINALI

Vale Statuto

ART. 30 –NORME RESIDUALI

Vale Statuto

ART. 31 –PROCEDURE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI NAZIONALI

1. Le candidature per l'elezione del Presidente Nazionale e dei Componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, dovranno essere di soci in perfetta regola con l'iscrizione e

quote, nei termini stabiliti dallo Statuto, e presentate entro la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale.

2. Le candidature dovranno essere presentate per iscritto o via e-mail esclusivamente dall'indirizzo della Delegazione proponente, al Segretario Nazionale, con la chiara e specifica indicazione per quale Organo Nazionale ci si candida. Il Segretario Nazionale compilerà una lista dei candidati, suddivisi in base agli Organi cui sono riferite le candidature, cui sarà data diffusione a mezzo sito dell'Associazione. Detta lista di Candidati verrà, comunque, prima di essere esposta all'Assemblea, sottoposta al vaglio della Commissione Elettorale nominata in apertura della stessa, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, confermarla o meno. In caso dovesse procedere ad esclusioni, sarà il Presidente della Commissione stessa a darne ragioni e motivazioni direttamente all'Assemblea.
3. Qualora le candidature presentate fossero in numero inferiore a quanto stabilito dallo Statuto in merito al numero dei componenti necessari a coprire le cariche dei vari Organismi Nazionali, si potrà, in ambito assembleare e col voto favorevole dell'Assemblea, riaprire le liste e ricercare, fra i presenti, i Candidati mancanti. L'elenco di tutti i nominativi dei Candidati deve essere esposto immediatamente dopo parere favorevole della Commissione Elettorale.
4. Il Presidente Nazionale eletto nominerà gli altri membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 18.1 dello Statuto, per la ratifica da parte dell'Assemblea.
5. I Componenti eletti dei Collegi procederanno, con votazione interna, all'elezione dei rispettivi Presidenti

ART. 32 –DISPOSIZIONI COMUNI

Deliberazione degli Organi Nazionali e Locali.

1. In prima convocazione:
Le deliberazioni degli Organi Nazionali e Locali sono prese a maggioranza e sono valide, se non richieste maggioranze specifiche indicate da Statuto o Regolamento quando sono presenti al voto non meno dei due terzi dei componenti degli Organi stessi, incluse le deleghe conferite. In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto del Presidente dei rispettivi Organi.
2. In seconda convocazione:
Le deliberazioni degli Organi Nazionali e Locali sono prese a maggioranza e sono valide indipendentemente dal numero dei presenti, se non richieste maggioranze specifiche indicate nello Statuto o nel Regolamento. In caso di parità, nelle votazioni prevale il voto del Presidente dei rispettivi Organi.
3. Il voto espresso in modo palese con alzata di mano, può essere adottato e sarà valido per l'approvazione dei più disparati argomenti, salvo i casi riguardanti singole persone, allorché si deve procedere con voto segreto espresso mediante scheda.
4. Con mozione d'ordine approvata dalla maggioranza semplice dei votanti si può procedere a votazione segreta anche per altri casi, pur non riguardanti singole persone.
5. Delle deliberazioni prese e degli argomenti trattati nelle riunioni degli Organi Nazionali, Regionali o delegazioni, deve essere redatto apposito verbale a cura ed a firma:
 - del Presidente e dei due Segretari per la riunione dell'assemblea Nazionale;
 - del Presidente Nazionale e del Segretario Nazionale per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - del Presidente e dei rispettivi Componenti per le riunioni del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - del Presidente e del Segretario Regionali per le riunioni dei Congressi Regionali e Comitati Esecutivi regionali;;
 - del Presidente e del Segretario di Delegazione per le riunioni delle assemblee dei soci e dei Comitati esecutivi di Delegazione;
6. Gratuità degli uffici.
 - gli eletti agli uffici nazionali e locali prestano la loro opera gratuitamente;

- le spese sostenute in conseguenza dell'espletamento degli uffici stessi potranno essere rimborsate purché autorizzate, e dietro presentazione di idonea documentazione;

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento, gli esistenti Organi Nazionali, regionali e di delegazione, si adegueranno immediatamente alla nuova struttura degli Organi Sociali Statutari.
2. Entro sei mesi tutti gli Organi Sociali centrali e periferici dovranno adeguarsi alle norme del presente Regolamento.